



amia

AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmil.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € € 5.667.490,00- C.F. e P.IVA 02737960233

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO
QUADRO, DI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE
ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE
AZIENDALE, GLI ECOCENTRI IN GESTIONE E L’EX
DISCARICA DI CA’ NOVA PER LA DURATA DI TRE
ANNI.**

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

(ex art. 50, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 36/2023)

C.I.G. B2431C7E24

CODICE APPALTO 670649_175

Fascicolo gara : tender 175

RDO rfq 249

**Rup
Arch. Samantha Perrotta**

ART. 1 OGGETTO E LUOGHI DI ESECUZIONE

Oggetto del presente Capitolato è l' esecuzione dei lavori di manutenzione edile, ordinaria e straordinaria, presso la Sede Aziendale e gli Ecocentri in gestione, l'Ex Discarica di Cà Nova” e altri edifici di AMIA VERONA S.p.A.. I siti di cui trattasi si trovano tutti all'interno del territorio provinciale di Verona.

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie di natura edile comprendono anche eventuali manutenzioni straordinarie a sottoservizi esterni (es. fognature, acque reflue, linee antincendio acque.), interventi di natura idraulica, falegnameria, fabbro, serramenti, ecc.

Le sedi interessate dai lavori sono:

- AMIA Verona S.p.A., in Via B. Avesani 31 – 37135 Verona;
- Ecocentro, in Via B. Avesani civico 34 – 37135 Verona;
- Ecocentro di Mattaranetta, Via Mattarana, 95 – Verona;
- Ex discarica di Ca' Nova, Via Sommacampagna 54.

ART. 2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere oggetto di esecuzione possono essere riassunte nel modo seguente (salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite dalla Direzione lavori in fase di consegna dei lavori):

-Opere edili ed affini da idraulico e finiture di opere generali di natura edili, materiali lignei, plastici, serramenti, metallici e vetrosi;

-Manutenzione a guasto o di emergenza e corrente non programmata.

Nel caso si rilevasse la necessità di effettuare lavori presso i siti oggetto del presente affidamento o interventi di manutenzione a causa di ammaloramenti o per altri motivi quali, ad esempio, eventi atmosferici gravi, danneggiamenti, nuove installazioni etc, la Direzione lavori procederà ad inoltrare una richiesta di intervento via e-mail alla ditta affidataria, specificandone il “Regime d’Urgenza della richiesta”. L’intervento potrà essere anticipato telefonicamente, seguirà apposita mail. La ditta aggiudicataria dovrà effettuare un sopralluogo c/o la sede entro 12 ore e se possibile, una contestuale evasione della richiesta; diversamente, se l’evasione contestuale non fosse possibile, dovrà presentare entro gg. 1 dalla conduzione del sopralluogo un elenco dettagliato dei componenti da sostituire/installare, nel quale dovrà esplicitare le motivazioni (solo in caso di sostituzione di manufatto esistente), e a corredo il relativo preventivo, quando gli interventi non siano riconducibili alle voci del Prezzario regionale vigente della Regione Veneto. La ditta aggiudicataria dovrà rendersi disponibile ad effettuare anche due o più interventi contemporaneamente. La stazione appaltante, ricevuto l’elenco sopracitato e il preventivo di spesa, qualora giudicato congruo, provvederà ad emettere il relativo ordine per la fornitura e l’installazione dei componenti di cui all’elenco, entro 7 giorni; il manutentore a fine lavori dovrà rilasciare una dichiarazione di regolare esecuzione dell’intervento di manutenzione richiesto e consegnare gli eventuali i certificati tecnici prestazionali dei materiali.

Le attività di cui sopra possono essere riconducibili alle seguenti:

1. Revisione componenti idrico sanitarie;
2. Revisione componenti in legno, ferro, alluminio e PVC, anche serramenti;
3. Sostituzione vetri rotti su infissi e serramenti in genere;
4. Revisione lattonerie in genere;
5. Riparazione elementi di controsoffitto;
6. Riparazione manti impermeabili ed opere complementari;
7. Riparazione manti di coperture in tegole, metalliche e orditure;

8. Rappezzi di pavimenti, rivestimenti e fondi di posa;
9. Opere edili in genere per il ripristino di elementi e finiture dell'involucro edilizio esistente;
10. Spurghi, pulizie e ripristini reti di scarico e pozzetti;
11. Interventi edilizi limitati di ripristino spazi interni;
12. Ripristini di tinteggiature e verniciature interne ed esterne.

Potranno essere richieste ulteriori attività affini a quelle sopra elencate.

Rientrano nell'elenco sopra tutte quelle opere necessarie alla conservazione ed al buon funzionamento di tutti gli immobili in uso ad AMIA Verona spa.

L'affidataria dovrà compiere tutte quelle attività necessarie affinché le opere richieste dalla Direzione Lavori siano completamente ultimate in ogni loro parte, secondo le regole dell'arte, impiegando materiali nuovi e di idonee caratteristiche.

ART. 3 TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI LAVORI – MODALITA' DI INTERVENTO

Trattandosi prevalentemente di interventi di c.d. "pronto intervento", le opere possono essere definite nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo, ma non in maniera esaustiva e definitiva, nel numero e nella localizzazione. Esse dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dalla S.A. nell'arco di tempo previsto contrattualmente.

Sono compresi nel contratto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori compiuti, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'appaltatore.

La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire non possono essere fornite a priori, ma verranno valutate, volta per volta, dalla Direzione Lavori, che fornirà alla ditta affidataria, per iscritto, le specifiche richieste, e quando lo riterrà strettamente necessario per meglio definire l'oggetto della lavorazione, provvederà a redigere un disegno ad hoc con tutti i particolari costruttivi.

L'esecuzione dei lavori di manutenzione edile sopra descritti, la fornitura dei prodotti/materiali e delle attrezzature sono in capo all'affidataria, nello specifico:

- I. La fornitura dei materiali necessari alle attività;
- II. La consegna degli stessi nei siti oggetto del presente affidamento (palazzine tutte con max 2 piani fuori terra);
- III. La posa in opera dei materiali;
- IV. La fornitura dei certificati tecnico prestazionali dei materiali utilizzati.

E' in capo all'affidataria l'onere di pronto smaltimento dei rifiuti prodotti da tali attività, compresi i rifiuti prodotti da eventuali sostituzioni di installazioni non più idonee.

Sono in vece a carico della scrivente Stazione Appaltante la fornitura di energia elettrica e d'acqua.

In caso di presenza di un'anomalia (dovuta a guasto o usura) l'affidataria è tenuta ad intervenire immediatamente effettuando la riparazione e riportando l'immobile e le sue componenti alle condizioni d'uso precedenti l'anomalia. Le attività previste, distinte per regime ordinario e/o straordinario, sono le seguenti:

- Esecuzione di lavori di manutenzioni in "Regime di manutenzione ordinario"
- Attività di lavori di manutenzione straordinaria urgenti

L'affidataria deve essere reperibile telefonicamente negli orari di apertura dell'esercizio commerciale. Gli eventuali periodi di chiusura dell'esercizio dovranno essere comunicati ad Amia Verona SpA con un preavviso di 7 giorni.

Inoltre, l'affidataria dovrà produrre un rapporto sulle attività effettuate nei vari periodi di riferimento, esplicitando numero e tipologia di interventi effettuati e numero e tipologia di materiali forniti e posti in opera a comprova dei preventivi forniti.

ART. 4 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E/O IN ECONOMIA

I lavori a misura, le somministrazioni e le economie comprensive di tariffa oraria base maggiorata degli utili e delle spese generali, saranno soggetti al ribasso percentuale offerto dalla ditta affidataria. I lavori, , siano essi a misura o in economia, saranno liquidati con applicazione dei prezzi indicati nel Prezziario di riferimento della Regione Veneto di cui sopra, o in ,mancanza per assimilazione rispetto a lavorazioni simili o mediante nuove analisi corredate da opportuni preventivi, formulati dall'affidataria e approvati dalla Stazione Appaltante.

Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Detti prezzi comprendono:

- a) I costi e l'incidenza dei materiali;
- b) Il costo e l'incidenza oraria della manodopera;
- c) il costo e l'incidenza oraria delle attrezzature/noli;
- d) La percentuale di spese generali ed utile d'impresa;
- e) I costi relativi alla sicurezza;
- f) Eventuali costi relativi a trasporti di qualsiasi natura;
- g) Costi vari ed eventuali.

ART. 5 MEZZI PROVVISORIALI - ATTREZZATURE

Fra gli attrezzi o i mezzi provvisoriali o di trasporto che sono strettamente connessi con l'attività lavorativa ed il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle provviste e delle merci di cui agli indicati elenchi, vanno annoverati:

- a) Le scale ed i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposti assi per l'esecuzione di opere fino all'altezza di 6 m;
- b) Gli indumenti di cui dovranno essere munite le maestranze impiegate per l'esecuzione dei lavori anche durante forte pioggia o neve;
- c) Le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavori in pozzi, cunicoli, ecc;
- d) Le carriole ed i carretti a mano di ogni specie, nonché i percorsi per detti formati con tavolati;
- e) Gli impianti provvisori di energia elettrica e di luce, in quanto occorrenti per l'esecuzione di lavori e per le segnalazioni di ingombro stradale;
- f) Scalpelli, picconi, martelli ed altri attrezzi in perfetta efficienza;
- g) Eventuali noli di:

A) PARANCHI ED ARGANI DI QUALUNQUE PORTATA;

B) CASTELLI A RUOTE DI QUALUNQUE ALTEZZA;

C) PONTI DI SERVIZIO IN LEGNO E TUBOLARI IN FERRO OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DI OPERE AD ALTEZZA SUPERIORE A 6 M.;

D) TELONI IMPERMEABILI;

E) PIATTAFORME AEREE CON OPERATORE.

Nell'eventualità che un Operatore Economico si dovesse fornire delle attrezzature o parte di esse mediante noleggio, si rammenta che ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 l'eventuale noleggio a caldo si configura come subappalto.

Resta inteso che gli interventi dovranno essere resi dall'affidataria con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi, macchine, mediante organizzazione a suo rischio: detti mezzi occorrono per l'esecuzione di opere di manutenzione di fabbricati esistenti, in cui il nolo del mezzo provvisorio ha un'incidenza rilevante sul valore dell'opera.

L'offerta dovrà comprendere oltre che l'affitto o il nolo anche il montaggio e lo smontaggio, il trasporto dal magazzino al cantiere e dal cantiere al magazzino, ed ogni altro onere relativo all'approntamento dei mezzi provvisori, sia alla manutenzione in perfetta efficienza dei mezzi stessi.

Per l'esecuzione dei lavori in oggetto l'operatore economico dovrà utilizzare dispositivi conformi a quanto previsto dal D.lgs 27/01/2010, n. 17 (attuazione della c.d. "direttiva macchine"), tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato, a bassa rumorosità e a basso consumo.

ART. 6 IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro si configura come contratto "aperto", nel senso che l'affidataria si impegna, per ciascuna delle tipologie di opere e forniture richieste, a fornire le prestazioni richieste fino al raggiungimento dell'importo massimo dei lavori compensati a misura o in economia.

AMIA Verona SpA potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, i lavori oggetto del presente Capitolato, fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 300.000,00 + iva oltre € 15.000,00 + iva per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Il corrispettivo è comprensivo di tutte le forniture occorrenti per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.

L'importo dell'appalto posto a base di gara è definito come segue:

	Descrizione	Importi
a)	Importo a base d'asta per l'esecuzione dei lavori	€ 200.000,00
b)	Costo della manodopera (Stimato in base al CCNL sotto citato e ad uno storico di circa 3.125 ore per un operaio del 4° livello)	€ 100.000,00
c)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.000,00
a+b+c	Importo dell'appalto	€ 315.000,00

I lavori sono indicativamente riconducibili alle seguenti categorie di specializzazione:

	Categorie omogenee	tipo	% storica
1	Edifici civili ed industriali	OG1	70%
2	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici e vetrosi	OS6	5%
3	Finiture di opere generali di natura edile	OS7	5%
4	Impianti idrico- sanitari	OS3	20%

Le percentuali di cui sopra sono puramente indicative essendo dati statistici sulla base degli interventi effettuati nell'affidamento precedente.

I costi della manodopera sono stimati in € 100.000,00 in considerazione dell'applicazione del CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini, codice contratto F012. Tale contratto ha un campo di applicazione molto vasto e può essere di riferimento per tutte le attività previste dal presente capitolato.

ART. 7 CLAUSOLA DI REVISIONE DEL CORRISPETTIVO E MODIFICHE CONTRATTUALI

Ai sensi degli artt. 9 e 60, D.Lgs. 36/23, l'Affidatario ha diritto alla revisione del corrispettivo contrattuale, in presenza di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea imprenditoriale (10%), all'ordinaria fluttuazione e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto.

In tal caso, l'Affidatario è tenuto ad avanzare la richiesta di revisione, senza poter sospendere l'esecuzione della fornitura. Nei successivi tre mesi il RUP, previa istruttoria del DEC, formula proposta di revisione del corrispettivo, tenendo conto dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

La revisione del prezzo sarà riconosciuta nella misura dell'ottanta per cento della variazione accertata, comunque eccedente l'alea imprenditoriale, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.

AMIA Verona SpA, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'accordo quadro, può imporre all'operatore economico l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici. Tale eventualità è applicabile secondo le indicazioni di cui al Comunicato del Presidente ANAC del 23.03.2022, pertanto, al ricorrere di una delle ipotesi previste dai commi 1, lettera c) e 2 dell'articolo 120, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione, né chiedere compensi ulteriori. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, commi 10 ed 11 del Codice dei Contratti Pubblici. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi:

- squilibrio contrattuale derivante da documentate e precise motivazioni, derivanti da eventi impreveduti ed imprevedibili;
- squilibrio contrattuale da mutata situazione del contesto entro cui le parti hanno stipulato il contratto originario;
- altre, rientranti nelle casistiche previste dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le modifiche e le varianti.

Alla presente procedura ed al relativo contratto si applicano le previsioni dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii."

ART. 8 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di 3 (tre) anni - triennio giugno 2024/maggio 2027 ed avrà inizio a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.

Il contratto dovrà ritenersi concluso, sia nel caso in cui l'importo contrattuale sia esaurito prima del raggiungimento della scadenza, sia nel caso in cui a tale data l'importo contrattuale non sia del tutto esaurito.

In tal caso l'affidataria non avrà nulla a pretendere per l'ottenimento del residuo importo contrattuale, neanche a titolo di indennizzo di alcun genere; inoltre, in entrambi i casi, non maturerà diritti a compensi aggiuntivi o a indennizzi di qualsiasi natura.

AMIA Verona SpA si riserva la facoltà di disporre, una eventuale proroga del contratto alla scadenza per ulteriori 3 (tre) mesi, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs.36/2023, per il tempo strettamente necessario alla individuazione del nuovo contraente mediante espletamento di procedura a evidenza pubblica. In tal caso l'operatore economico ha l'obbligo di continuare a fornire le prestazioni alle medesime condizioni pattuite con il contratto.

E' in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto.

ART. 9 DIREZIONE DEI LAVORI E GESTIONE DEL CONTRATTO

La responsabilità della gestione operativa dei lavori è dell'ufficio tecnico di AMIA Verona SpA che coordinerà e gestirà il piano degli interventi, l'invio delle richieste di intervento e la verifica degli stessi.

Per l'esecuzione dei lavori, Amia Verona SpA si avvarrà di un Direttore dei Lavori che sorveglierà i lavori in persona e al quale l'affidataria sarà tenuta a rapportarsi.

Il Direttore dei Lavori avrà facoltà di rifiutare i materiali e di far modificare e ripetere le opere che egli riterrà inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell'impresa o dei suoi fornitori, come vietare l'impiego da parte di fornitori o di dipendenti dell'affidataria che egli ritenga inadatti all'esecuzione dei lavori o all'adempimento delle mansioni loro affidate.

In relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori, oltre a quanto già contenuto nel presente Capitolato o negli eventuali disegni di dettaglio, il Direttore dei lavori impartirà ulteriori disposizioni per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito e a demolire, senza compenso alcuno, quanto essa avesse eventualmente eseguito a suo arbitrio.

Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori.

Nel caso l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all'esecuzione della stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizioni di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà inoltrare le proprie eccezioni o riserve.

ART. 10 EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di urgenza e/o necessità, AMIA Verona spa si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto; pertanto la consegna dei lavori sarà considerata attuata con la emissione dell'ordine suddetto.

ART. 11 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'affidataria dovrà fornire alla Stazione appaltante l'Elenco nominativi degli operai che intende impiegare nell'esecuzione dei lavori e fotocopia del modello UNILAV, in cui risulti l'appartenenza all'impresa; di ogni variazione in merito dovrà essere data preventiva comunicazione scritta alla Direzione Lavori; L'affidataria si fa carico altresì di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento dei lavori.

I lavori dovranno essere condotti con personale di provata capacità che, qualitativamente e numericamente, sia nelle condizioni di mantenere gli impegni che l'Impresa si è assunta all'atto della produzione dell'offerta. Amia Verona Spa avrà il diritto di ottenere l'allontanamento di qualsiasi responsabile che si dimostrasse incapace o inadempiente agli ordini della Direzione dei lavori. Il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà:

- ⇒ tenere un contegno serio e corretto e dovrà osservare le direttive e le disposizioni impartite dal personale di Amia Verona Spa investito dalle funzioni di controllo e vigilanza sui lavori;
- ⇒ essere fornito, a spese dell'affidatario, di targhetta di identificazione dell'impresa con foto riportante "Nome, Cognome e numero di matricola Aziendale", da indossarsi in stato di conveniente decoro unicamente durante l'orario di lavoro;
- ⇒ essere dotato, a spese dell'affidatario, di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) connessi con le prestazioni svolte ed essere in possesso degli attestati necessari per le attività richieste, in relazione alla esecuzione di lavori in quota o in ambienti confinati.

Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, l'affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi anzidetti.

L'affidataria sarà tenuta alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni di legge in materia di previdenza e assicurazioni sociali.

Sarà a carico dell'affidatario anche la completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, del pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro e inerenti alle assicurazioni di: invalidità, vecchiaia, infortuni, malattie, disoccupazione, etc.

Si intendono a carico dell'affidatario e compresi nell'importo d'offerta, le indennità di anzianità e gli oneri per il TFR che il personale ha già maturato e che maturerà alle sue dipendenze e che dovranno essere corrisposti all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro nel rispetto delle norme vigenti.

La Stazione appaltante si riserva, in ogni caso, di procedere ad eventuali controlli a campione nei confronti dell'affidatario attivando, in presenza di richiesta espressa e formalizzata all'affidatario medesimo, la procedura che segue ai punti 1 e 2.

1) Prima dell'avvio della commessa, all'affidatario verrà chiesto di produrre, anche in forma parziale, la seguente documentazione:

- ✓ Dichiarazione con allegato elenco del personale impiegato nel servizio;
- ✓ Fotocopia UNILAV del personale già in forza;
- ✓ Matricola INPS;
- ✓ Posizione INAIL con relativa voce di tariffa e tasso del premio;
- ✓ Eventuali altre posizioni in Fondi previdenziali e assistenziali;
- ✓ Cauzione definitiva (se dovuta);
- ✓ Documentazione relativa alla sicurezza (se prevista);
- ✓ Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ✓ DURC regolare.

2) La fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- ✓ Dichiarazione con allegato elenco aggiornato del personale impiegato nel servizio;
- ✓ Fotocopia UNILAV del personale assunto o dimesso nel mese di competenza, coinvolto nelle attività del servizio;
- ✓ Fotocopia del libro unico del lavoro L.U.L., - (cedolino paga e foglio presenze) di ciascun lavoratore impiegato nel servizio;
- ✓ Contabile bancaria degli accrediti degli stipendi.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso i dipendenti e le autorità. Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

Ogni volta che la ditta appaltatrice dovrà sostituire uno dei lavoratori, avviserà tempestivamente l'ufficio competente (uff. tecnico) e produrre relativa documentazione di regolarità contributiva, fornire abbigliamento idoneo e tesserino di riconoscimento e comunque dev'essere autorizzata.

Oltre agli obblighi sin qui indicati, sono a carico dell'affidataria i seguenti oneri ed obblighi, compresi nell'importo contrattuale:

- a) L'affidataria dovrà assistere o dirigere personalmente i lavori affidatigli oppure potrà nominare a rappresentarlo sui luoghi di lavoro persona giuridicamente e professionalmente idonea;
- b) La Direzione lavori o il personale designato da AMIA Verona SpA, qualora lo ritenga opportuno, ha la facoltà di ordinare in qualunque momento l'allontanamento dai luoghi di lavoro di qualsiasi operaio o impiegato della ditta compreso il referente di cui sopra, e ciò senza che la Direzione sia tenuta a dare spiegazioni di sorta circa il motivo del richiesto provvedimento, e senza che l'affidataria possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi o indennizzi di

sorta;

- c) Le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri,
- d) Le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- e) Le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- f) Le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta della Direzione Lavori, anche nella veste di organo di collaudo, dal giorno della consegna fino al compimento delle operazioni di collaudo;
- g) le spese per le vie di accesso al cantiere;
- h) le spese per il passaggio, per le occupazioni temporanee per depositi o estrazioni di materiali;
- i) I trasporti e/o lo smaltimento e/o l'effettuazione delle operazioni di smaltimento previste per tutti i materiali di demolizione compresi quelli costituenti lo scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi cemento, tavolame, imballi, ecc.), suddivisi per tipologia secondo la normativa, prevedono il conferimento ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica, i cui oneri/ricavati sono inclusi nell'importo contrattuale quale corrispettivo a fronte della cessione di detti materiali all'Appaltatore.

ART. 12 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'affidataria è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'affidataria deve intendersi anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 ed al Codice Civile per quanto applicabile, oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia

Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la stazione appaltante e l'affidataria, quest'ultima dovrà osservare sia le condizioni stabilite nel Capitolato generale di Appalto di cui al D.M. 145/2000, sia la normativa tecnica, anche se non espressamente richiamata nel presente capitolato.

L'affidataria, con la sottoscrizione del presente documento e dei suoi allegati, dichiarerà di accettare incondizionatamente e di essere a conoscenza di tutte le leggi, dei regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici e delle norme e delle disposizioni contenute nel presente capitolato.

Inoltre, l'affidataria, con la firma del contratto accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a norma dell'art. 1341, c.2 e dell'art. 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C..

ART. 13 OBBLIGHI RIGUARDANTI LA MANODOPERA

Nell'esecuzione dei lavori che formano l'oggetto dell'appalto, l'affidataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui svolgono i lavori suddetti.

Le maestranze impegnate dovranno essere identificate da apposito cartellino e dovranno essere munite di un documento di identificazione. L'assenza dei documenti verrà notificata a cura della Direzione dei lavori all'affidataria medesima, la quale dovrà presentarli entro il giorno successivo.

I costi della manodopera sono stimati in € 100.000,00, in considerazione dell'applicazione del CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini, codice contratto F012.

ART. 14 OBBLIGHI SPECIALI

L'affidataria non potrà rimuovere i propri ponti, mezzi d'opera, linee elettriche, condutture, prese d'acqua, ecc, senza il preventivo consenso della Direzione Lavori.

Qualora per l'esecuzione di alcune opere, l'affidataria dovesse ricostruire ponti, linee elettriche, condutture acqua, ecc, già demoliti senza la preventiva autorizzazione della Direzione Lavori, nessun compenso gli sarà corrisposto per tale ricostruzione.

Al termine dell'esecuzione degli interventi ordinati, l'affidataria dovrà consegnare i locali o le aree, che sono stati interessati dai lavori stessi, puliti a regola d'arte.

Prima dell'inizio dei lavori l'affidataria dovrà inoltre:

- a) Segnalare il recapito telefonico e indirizzo mail al quale potranno essere inoltrate le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti garantendo anche la presenza di un operatore che, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, riceva le segnalazioni a viva voce;
- b) Indicare il nominativo della persona autorizzata a ritirare gli ordini di lavoro ed a firmare la contabilità. Detta persona, se ritenuto necessario, dovrà presentarsi presso gli uffici tecnici di Amia Verona SpA, con una cadenza non inferiore a due giorni settimanali, ad orari stabiliti dalla Direzione Lavori stessa, per ricevere gli ordini di lavoro e per un puntuale rendiconto sull'andamento delle opere in corso.

ART. 15 REPERIBILITA'

Nel corso della esecuzione dei lavori, l'affidataria ha l'obbligo di eseguire, sugli stabili contenuti nell'elenco aggiornato, gli interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità o per evitare eventuali danni al patrimonio immobiliare, che si rendessero necessari dalle ore 24.00 alle ore 8.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00 dei giorni feriali e durante l'intera giornata del sabato, della domenica e dei giorni festivi. Gli interventi potranno essere segnalati all'affidataria, dalle persone designate da AMIA Verona SpA, oltre che dalla Direzione Lavori.

L'affidataria è pertanto tenuta a predisporre un proprio servizio di reperibilità, indicando un recapito telefonico per ricevere richieste di intervento e a tenere a disposizione un congruo numero di operai e di mezzi per l'esecuzione degli eventuali interventi richiesti.

L'elenco dei referenti giornalieri ed il loro recapito telefonico dovrà essere comunicato alla Direzione Lavori per la reperibilità relativa alla manutenzione degli immobili di AMIA Verona SpA, nei tempi e secondo le modalità da concordare.

Per tali interventi non compete alcun compenso particolare, salvo il pagamento delle eventuali opere effettivamente eseguite e contabilizzate.

ART. 16 PENALI

In caso di riscontrate inadempienze da parte dell'affidataria ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, sarà facoltà della Stazione Appaltante disporre l'applicazione delle seguenti penalità:

- La mancata esibizione del tesserino di riconoscimento con fotografia e relative generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro, da parte del personale operativo comporterà una penale pari ad € 50,00 al giorno per ogni persona sprovvista;
- La mancata trasmissione della documentazione (elenco nominativi degli operai che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori e fotocopia del libro "Unico" – già libro matricola) entro una settimana dalla richiesta, comporterà una penale pari ad € 100,00;

- La mancata ultimazione di ogni singolo intervento entro il termine fissato, senza giustificato motivo comporterà una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo. Detta penale verrà trattenuta senza altra formalità sulle somme dovute alla ditta per lavori eseguiti;
- Mancata disponibilità del personale previsto, sarà applicata una penale pari ad €/giorno 100,00 (cento//,00 euro);
- La mancata esecuzione del servizio richiesto per emergenza/urgenza entro le 24 ore successive all'ordine, comporterà una penale che sarà stimata nella misura del 2% sull'importo complessivo del danno arrecato. Si precisa che tale penale non sarà mai inferiore ad € 100,00.
- Nel caso di ritardo del personale sul posto di lavoro verrà applicata una penale di €/ora 20,00 (venti//,00 euro), per ogni ora di ritardo,
- Mancata disponibilità delle attrezzature da lavoro si applicherà una penale di €/giorno 50,00 (cinquanta//,00 euro),
- Nel caso di lavori non eseguiti a regola d'arte come da richiesta del Responsabile di AMIA Verona SpA, oppure eseguiti in modo superficiale verrà applicata una penale pari a €/evento 200,00 (duecento//,00 euro) per ogni evento contestato;
- Mancata comunicazione alla stazione appaltante della sostituzione di personale penale pari ad €/giorno 50,00 (cinquanta//,00 euro);
- Mancata reperibilità ingiustificata del coordinatore del servizio €/giorno 100,00 (cento//,00 euro);
- In caso di verifica da parte dei Responsabili di AMIA Verona SpA o comunque da parte di personale facente parte agli Enti di controllo, venga notata la mancanza degli indumenti protettivi personali (D.P.I.), o l'inadeguatezza di mezzi ed attrezzature, si applicherà la sanzione di €/corpo 200,00(duecento//,00 euro).

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano comunque l'affidataria dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) la Stazione appaltante contesta il fatto all'affidataria nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) l'affidataria, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) la Stazione appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, la Stazione appaltante provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per la Stazione appaltante di avvalersi dell'incameramento anche parziale della cauzione definitiva; in tale ultimo caso, sarà onere dell'affidataria reintegrare l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 17 RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'AFFIDATARIA

L'affidataria che non conduce direttamente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona munita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori, restando sempre, l'affidataria stessa, responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione appaltante che provvede a dare comunicazione alla Direzione Lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la S.A., previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

ART. 18 CUSTODIA DEI CANTIERI

E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione, e comunque fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione.

ART. 19 ORARI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori richiesti dovranno essere concordati di volta in volta con la Direzione Lavori e saranno svolti nell'orario di lavoro degli impiegati della stazione Appaltante, ossia dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 17.00 ed il sabato dalle ore 7.00 alle ore 13.00.

Eventuali motivi d'urgenza potranno essere motivo di cambiamento sugli orari richiesti

I prefestivi che coincidono con le giornate dal lunedì al giovedì, l'orario sarà quello normale della giornata ossia dalle 7.00 alle 17.00, al venerdì l'attività lavorativa si conclude alle ore 13.00. Sarà divieto assoluto iniziare prima dell'orario indicato nel presente capitolato.

Detti tempi dovranno essere rispettati e comprovati da parte dell'appaltatore attraverso un calendario dei lavori depositato presso l'ufficio preposto al controllo stesso (ufficio tecnico di AMIA Verona SpA).

ART. 20 DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RITARDARE I LAVORI

L'affidataria non può sospendere o ritardare i lavori con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il Committente. La sospensione o il ritardo dei lavori per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell'affidataria, qualora quest'ultima, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato a mezzo PEC, non abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico dell'affidataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Nel caso di interruzione dei lavori o insufficienza dei medesimi che dia luogo a penale secondo il presente Capitolato Speciale, la Stazione appaltante, previa comunicazione, anche a mezzo PEC, è sin da ora autorizzato a condurre direttamente gli impianti addebitando ogni onere, spesa e danno emergente all'affidataria, provvedendo all'escussione della relativa cauzione definitiva, fatta salva ogni altra azione legale.

Qualora cause di forza maggiore o circostanze speciali impediscano in via temporanea che i singoli lavori procedano utilmente e a regola d'arte, la Direzione Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'affidataria, può ordinare la sospensione dei singoli interventi, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinano tale sospensione.

Fuori dai casi previsti nel precedente comma, la Direzione Lavori può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo non spetta all'appaltatore alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.

In ogni caso, la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nell'ordinativo per l'ultimazione dei lavori.

Nel caso in cui la Stazione appaltante in conseguenza di una variante o di un ordine di lavoro, la cui ultimazione vada oltre la durata del contratto, riconosce all'affidataria il maggior tempo per l'esecuzione dei lavori, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che va contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello precedentemente stabilito.

In conseguenza di tale novazione del termine contrattuale di ultimazione lavori e stante la consensualità di tale prolungamento, né l'affidataria può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi, né la Stazione appaltante può applicare le penalità per il ritardo, indipendentemente dalla ragione effettiva del

prolungamento (colpa dell'affidataria, colpa della Stazione Appaltante, o fatti estranei alla volontà di entrambi).

ART. 21 TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

L'affidataria dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni eventualmente arrecati alle persone o cose dell'azienda o di terzi in dipendenza di manchevolezze o negligenze nell'esecuzione della prestazione contrattuale. L'affidataria si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché contrattuali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'affidataria si obbliga altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nella prestazione oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori e a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e sino al loro rinnovo. Il suddetto obbligo vincola l'impresa anche se non sia aderente ad associazione di categoria stipulante, o receda da essa nel corso di esecuzione del contratto.

L'affidataria solleva da ogni e qualsiasi responsabilità l'AMIA Verona SpA in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto spettante al personale dipendente, nonché al regolare versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai commi precedenti, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dai competenti Uffici del Lavoro, AMIA Verona S.p.A. metterà a disposizione delle competenti autorità il deposito cauzionale a garanzia del soddisfacimento dei diritti dei lavoratori e del regolare assolvimento degli obblighi dell'impresa.

L'affidataria non può opporre eccezioni alla stazione appaltante per l'utilizzo totale o parziale del deposito cauzionale prestato in sede di stipula del contratto, per i motivi sopra accennati.

ART. 22 TERMINE PER L'ESECUZIONE DEGLI ORDINATIVI

Considerata la tipologia dei lavori da eseguire, a richiesta del Committente, il termine di esecuzione sarà riferito ad ogni singolo ordinativo di lavori che AMIA Verona SpA e, per essa, la Direzione lavori richiederà all'affidataria. Pertanto, per ogni lavoro commissionato sarà indicato anche il termine di esecuzione dello stesso.

Qualora non sussistano più le condizioni necessarie per eseguire i lavori ordinati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di annullare il relativo ordine di lavoro, fermo restando il pagamento delle opere già eseguite o dei materiali già approvvigionati da parte dell'affidataria.

ART. 23 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA E AMBIENTE

Durante l'esecuzione del servizio, l'affidatario dovrà predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari ed opportuni all'esecuzione del servizio richiesto ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

La Ditta concorrente si obbliga a prendere visione e ad accettare pienamente il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali specifico del presente appalto (DUVRI ricognitivo) redatto dal Committente, ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro.

Ai fini della partecipazione alla presente gara, tale documentazione sarà interamente visionabile e liberamente scaricabile dal sito web aziendale www.amiavr.it, seguendo il percorso "L'Azienda" - "Sicurezza".

La ditta aggiudicataria, preliminarmente, per la conduzione delle attività dovrà fornire:

- POS di dettaglio che specifichi in sintesi la sequenza delle operazioni da condurre e le misure preventive e protettive adottate, nonché dimostrare la conformità dei macchinari impiegati e l'adeguata informazione, formazione e addestramento del personale stesso sia per l'esecuzione delle attività da svolgere che in materia di sicurezza del lavoro;

- l'elenco dei dipendenti che accedono nella sede della scrivente per lo svolgimento delle attività di cui trattasi;
- comunicare la data e l'ora di accesso ai cantieri, almeno con una settimana di anticipo, ai seguenti referenti aziendali di AMIA Verona SpA:

- Geom. Flavio Matteazzi per gli interventi da effettuarsi c/o la Sede aziendale e gli Ecocentri;

Il Committente si farà carico, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio, se precedente), della consegna del "*Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto*" (DUVRI definitivo) redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in vista dell'attuazione e controllo delle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché della cooperazione, coordinamento e reciproca informazione da attuare ai fini della corretta realizzazione delle attività appaltate.

Ogni attività di lavoro richiesta potrà essere eseguita solo dopo la compilazione e firma del "verbale di coordinamento della sicurezza" ai sensi dell'art. 114 comma 5 e dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

La Ditta aggiudicataria deve predisporre ed utilizzare correttamente tutte le attrezzature e i mezzi di prevenzione e protezione, compresi i dispositivi di protezione individuale (DPI), qualora previsti, ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto. La Ditta aggiudicataria deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte della Ditta aggiudicataria, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'impresa appaltatrice è inoltre tenuta alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni, e tra l'altro di quelle previste come previsto dal T.U. 81/08 e s.m.i..

Il Committente si riserva il diritto di controllare, attraverso i suoi funzionari, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione, osservanza della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Responsabile della committente un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 24 SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Affidatario; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'art. 119 del d.lgs 36/23.

Qualora l'Affidatario intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 119.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Affidatario, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Affidatario e il subappaltatore dalla loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, ai sensi del citato art. 119 del D.Lgs. 36/23. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l’Affidatario dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 36/23 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo D.Lgs. 36/23.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l’obbligo dell’Affidatario di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell’Affidatario di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/23, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi di imprese.

Restano salvi gli obblighi di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore.

La Stazione Appaltante ha suddiviso le prestazioni oggetto di eventuale subappalto come sotto specificato:

	Prestazione Prevalente	categoria	% della prestazione complessiva stimata nell’accordo quadro	Suddivisione del quadro economico
1	Edifici civili ed industriali	OG1	70%	€/tot. 210.000,00 + iva
	Prestazioni Secondarie	categorie	% della prestazione complessiva stimata nell’accordo quadro	
2	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici e vetrosi	OS6	5%	€/tot. 15.000,00 + iva
3	Finiture di opere generali di natura edile	OS7	5%	€/tot. 15.000,00 + iva
4	Impianti idrico- sanitari	OS3	20%	€/tot. 60.000,00 + iva

ART. 25 CESSIONI

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di impresa.

ART. 26 NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE – CERTIFICAZIONE DEI LAVORI

Tutte le opere in oggetto del presente CSA, anche se di piccola entità, saranno liquidate di massima a misura; saranno eseguite e liquidate in economia quando non sia citato diversamente nell’elenco prezzi., ovvero nel caso di lavorazioni che si riferiscono a piccole riparazioni o sostituzioni di parti isolate e nel caso di tinteggiature di meno di 6 mq.

Nei lavori eseguiti in economia nei quali la liquidazione è fatta in base alle ore giornaliere della manodopera, l’imprenditore è responsabile della diligenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all’orario stabilito, nonché della buona esecuzione dei lavori. Nei lavori in economia sarà retribuita la sola manodopera effettivamente prestata sui luoghi di lavoro.

Qualora sia necessario l’impiego di manodopera di officina o di laboratorio per lavori non eseguibili in cantiere, l’entità di tale manodopera dovrà essere stabilita in contraddittorio con la Direzione Lavori, prima dell’esecuzione dei lavori stessi, salvo il diritto (da parte della Direzione Lavori) di quest’ultimo di effettuare o di far effettuare dei sopralluoghi per accettare l’attendibilità della concordata quantità di manodopera.

Esclusivamente nel caso di lavori in economia, l'applicazione delle percentuali di aumento per il lavoro straordinario diurno, notturno, festivo, sarà fatto adottando i coefficienti stabiliti nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini.

Le forniture dei materiali verranno liquidate all'affidataria, applicando i prezzi opera previsti nel listino dei prezzi per l'esecuzione delle opere pubbliche e manutenzioni della regione Veneto in vigore alla stipula del contratto e al netto dello sconto offerto.

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano individuabili i relativi prezzi nel prezzario di riferimento, saranno concordati nuovi prezzi sulla base di nuove analisi prezzi corredate da opportuni preventivi, che devono essere accettati dalla Direzione Lavori.

L'affidataria è tenuta a presentare alla Direzione Lavori, al termine di ogni singolo lavoro, le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la registrazione di esse, nonché quelle delle eventuali attività giornaliere e delle provviste relative ai lavori eseguiti in economia.

Data la modesta entità dei lavori i resoconti dei singoli lavori, numerati progressivamente e su bollette di lavoro intestate all'affidataria, dovranno riportare una descrizione succinta ed esaustiva dell'intervento effettuato, completa di ore di lavoro a persona per i lavori in economia, o la misura delle lavorazioni, dovranno essere firmati dal direttore lavori e dal responsabile dell'impresa aggiudicataria.

Al termine di ogni lavorazione verrà rilasciata alla Direzione lavori copia della bolletta di lavoro.

Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, la Direzione Lavori applicherà una penale pari ad € 10,00 per ogni bolletta di lavoro non consegnata o mancante.

ART. 27 POTERI DI VERIFICA E CONTROLLO

AMIA Verona S.p.A., attraverso propri funzionari, effettuerà controlli per verificare la rispondenza delle operazioni condotte dal personale impiegato rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato e alle norme vigenti in materia di sicurezza.

Nel caso di riscontrate anomalie o mancanze, l'ufficio preposto al controllo può impartire prescrizioni per il corretto svolgimento del servizio medesimo.

L'AMIA Verona S.p.A. si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare controlli presso gli enti preposti, allo scopo di verificare la regolare tenuta dei libri paga, matricola e la corretta applicazione del C.C.N.L. per quanto attiene il trattamento economico e normativo del personale impiegato, come pure il rispetto delle norme di sicurezza. L'affidataria dovrà fornire ad AMIA Verona S.p.A., su semplice richiesta, tutta la documentazione che la stessa riterrà necessaria per accertare la corretta applicazione delle suddette norme. La mancata o ritardata produzione dei documenti innanzi citati, come pure l'accertamento di inadempimenti inerenti la normativa di cui sopra, saranno motivo di immediata risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

Si sottolinea che la mancata soddisfazione delle condizioni innanzi citate non consentirà il regolare pagamento delle fatture.

Tutte le eccezioni che l'affidataria intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento e debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere fatta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data in cui l'affidataria ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento del Committente che si intende contestare. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 5 (cinque) giorni successivi. Qualora l'affidataria non espliciti le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere. Il Committente prenderà in esame le doglianze di natura contabile, presentate nei termini e modi di prescritti, in sede di liquidazione del primo pagamento successivo, operando di volta in volta le eventuali compensazioni.

L'affidataria, su espressa richiesta della Stazione appaltante, dovrà produrre un rapporto sulle attività effettuate nel periodo di riferimento, esplicitando numero e tipologia di interventi effettuati e numero e tipologia di materiali forniti e posti in opera.

ART. 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive), segnalate per iscritto dall'appaltatore, e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, AMIA Verona SpA procederà alla risoluzione del contratto, escutendo la cauzione definitiva.

Nei casi di seguito indicati AMIA Verona SpA può procedere all'immediata risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'appaltatore la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'appaltatore:

- I patti sindacali in vigore e, in generale, le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione infortuni;
- nel caso di mancata corresponsione delle paghe ai propri dipendenti;
- nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali e, in particolare, di quelle riguardanti la puntualità nell'esecuzione dei lavori ed il numero delle ore lavorate;
- nel caso di ripetute violazioni degli orari concordati con l'Amministrazione per eseguire il servizio de quo, o comunque nel caso di inadempienze che comportino disservizio per la stazione appaltante;
- In presenza di comportamento non corretto da parte dei dipendenti esecutori del servizio, o comunque non consono agli ambienti nei quali svolgono il servizio medesimo;
- nel caso di danneggiamenti volontari di cose appartenenti all' AMIA Verona SpA;
- nel caso di grave negligenza, o frode, nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- nel caso di fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale;
- nel caso di ogni altra inadempienza, o fatto, non espressamente contemplati nel presente punto, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;
- per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, l'affidataria- oltre alla perdita del deposito cauzionale – sarà tenuta al risarcimento:

- dei maggiori danni, sostenuti dalla stazione appaltante, per il ripristino del livello di efficienza del servizio dei lavori, fatto svolgere ad altre ditte;
- di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato alla S.A.

E' comunque fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'affidataria.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'affidataria spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, l'affidataria, oltre alla perdita del deposito cauzionale, sarà tenuto al risarcimento di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato da AMIA Verona SpA.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive), segnalate per iscritto all'affidataria, e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, AMIA Verona Spa procederà alla risoluzione del contratto, escutendo la cauzione definitiva.

ART. 29 ADEMPIMENTI ECONOMICI E ASSICURATIVI

L'assegnazione dell'appalto comporta i seguenti aspetti economici ed assicurativi:

A) GARANZIA

A garanzia dell'integrale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Capitolato, e con il relativo contratto, il fornitore dovrà consegnare ad Amia Verona S.p.A., contestualmente all'assegnazione dei lavori, una garanzia fideiussoria pari al 2 % dell'importo contrattuale, con le modalità stabilite dal successivo art. 32.

B) FATTURAZIONI E PAGAMENTI

Il pagamento del servizio avverrà, a mezzo mandato, entro giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della fattura, fine mese (farà fede il timbro di "PERVENUTO" di AMIA Verona SpA), previa verifica e soddisfazione delle condizioni richieste; l'emissione mensile della fattura dovrà avere luogo a servizio reso. Ciascuna fattura dovrà riportare il numero di CIG e il numero d'ordine.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC e di ricezione da parte della scrivente delle ore mensili effettuate.

Si precisa che la fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere corredata da copia del LUL Libro Unico del Lavoro da I quale risultino i nominativi dei dipendenti che vengono impiegati per l'effettuazione del servizio presso l'impianto, il numero globale dei dipendenti dell'impresa, nonché copia del modello UNIEMENS debitamente quietanzato con modello F24 per il periodo per il quale la fatturazione è riferita. Ai sensi dell'art. 11 del D. lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

L'appaltatore dovrà fornire all'appaltante un rapportino giornaliero sulle attività svolte e sulla presenza del proprio personale sull'impianto.

A fine di ogni mese sarà redatta la contabilità con l'emissione di estratto conto che verrà siglato in contraddittorio con la ditta.

C) ANTICIPAZIONI

L'Affidatario ha diritto alla corresponsione dell'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 36/23, nella misura pari al 20% dell'importo del servizio stimato annualmente in € 100.000,00.

L'anticipazione del corrispettivo è erogata entro 15 gg. dall'ordine di consegna, previo rilascio di garanzia fidejussoria di pari importo e, successivamente, all'inizio del secondo anno di durata del servizio.

In ogni caso, si applica la disciplina prevista dal citato art. 125, D.Lgs. 36/23.

D) ASSICURAZIONE R.C. TERZI - ASSICURAZIONE PER DANNO AMBIENTALE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 500.000,00 euro per RCT.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziatoe.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziatoe dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziatoe.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

E) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

F) CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile e dell'art. 120 comma 12 del d.lgs. 36/23, è ammessa la cessione di crediti derivanti dal corrispettivo dell'appalto, qualora sussistano le condizioni previste è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del committente.

ART. 30 DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Gli eventuali danni alle opere per cause di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi l'evento e comunque entro 5 gg da quello dell'avvenimento sotto pena decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per riparare i guasti valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature e di mezzi d'opera.

Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi.

Pertanto l'affidataria non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'affidataria o delle persone delle quali è ritenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della direzione lavori.

L'onere di ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'affidataria, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

ART. 31 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 32 CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari al 2% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, non-

ché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, D.Lgs. 36/23, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/03 e del regolamento ue 679/2016 (gdpr).

Si informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- a) I dati saranno trattati per finalità connesse all'espletamento delle fasi di gara, nonché alla stipula e alla esecuzione del contratto;
- b) i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche con logiche correlate alle finalità;
- c) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla gara;
- d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
- e) i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interessi ai sensi della normativa vigente; potranno venire a conoscenza dei dati il Responsabile del trattamento e il personale dipendente della Società incaricato del procedimento appartenente alle seguenti categorie: contratti e appalti, segreteria e direzione.
- f) l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 36/23, tra cui la cancellazione, la rettifica, l'integrazione rivolgendosi al Servizio Privacy presso il Titolare del trattamento;
- g) titolare del trattamento dei dati è AMIA Verona SpA con sede in Via Avesani 31 – 37135, Verona. L'elenco dei Responsabili del Trattamento è presente presso l'ufficio privacy del titolare del trattamento.

ART. 34 RECESSO

AMIA VERONA Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, e dell'art.123, D.lgs. 36/2023, nel corso della durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare le prestazioni effettivamente svolte fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, avrà diritto al risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio, fatte salve le segnalazioni del fatto all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

La Committenza può recedere in fase di esecuzione contrattuale ai sensi dell'art. 123, D.lgs. 36/2023.

ART. 35 DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'affidataria dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC).

L'affidataria dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante della stessa nei rapporti con l'ufficio competente di AMIA Verona Spa, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

ART. 36 SPESE CONTRATTUALI

Sono a totale carico dell'affidataria tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente; l'affidataria assume altresì a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante.

Saranno inoltre a carico dell'affidataria tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.

ART. 37 SPESE DI CONTRATTO E ACCESSORIE

Sono a carico dell'impresa appaltatrice, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le tasse, le imposte e i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, quali in particolare:

- a) Le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- b) Le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 38 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la risoluzione delle controversie.